



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 126

del 14 MAG. 2020

Oggetto: Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft.) - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Tecnico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1) dello Statuto del C.O.N.I.

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del C.O.N.I.;
- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Rafting;

Deliberazione n. 126
Riunione del 14 MAR. 2020

- VISTA** la nota del 24 aprile 2020, con la quale la Federazione Italiana Rafting ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Tecnico, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 15 del 18 aprile 2020 a seguito dei rilievi del C.O.N.I. del 15 aprile 2020;
- VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del C.O.N.I. e allo Statuto Federale;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, del Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Rafting, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 15 del 18 aprile 2020 a seguito dei rilievi del CONI trasmessi con comunicazione in data 15 aprile 2020.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

IL DIRIGENTE
Avv. Michele Signorini



Allegato n. 1
Deliberazione n. 126
Riunione del 14 MAG. 2020

ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER ENTE CONI
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 14 MAG. 2020

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft.)** - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Tecnico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI

La Federazione Italiana Rafting con la nota del 24 aprile 2020, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Tecnico, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 15 del 18 aprile 2020 a seguito dei rilievi del CONI trasmessi con comunicazione del 15 aprile 2020.

Relativamente alle norme di carattere generale, le modifiche apportate al testo hanno ad oggetto una precisazione relativa alla definizione di "Società", intendendo come tali le Associazioni, le Società e le Cooperative sportive dilettantistiche che praticano in Italia le discipline sportive di rafting e di hydrospeed, in tutte le loro specialità.

L'efficacia del Regolamento è stata altresì estesa anche agli Enti Aggregati e, nella suddetta regolamentazione, viene inoltre specificato che la F.I.Raft. adotta per la propria attività formativa il Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNAQ) con l'intento di valorizzare le possibili sinergie con tutte le altre organizzazioni che fanno parte del movimento sportivo italiano e/o internazionale o che, a vario titolo, sono coinvolte nei processi di formazione degli operatori sportivi e nell'esercizio delle loro attività.

Per quanto concerne invece la disciplina relativa alle Guide, è stata prevista un'integrazione della documentazione per la presentazione della domanda di riconoscimento.

All'articolo 5 del Regolamento è stato introdotto l'obbligo di certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per l'attività di Vice Allenatore, Allenatore, Allenatore Capo e Allenatore di IV livello così come individuato dall'articolo 42 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, dal Decreto 8 agosto 2014 del Ministro della Salute, nonché della relativa nota esplicativa 0004165-P del 16 giugno 2015.

È stato altresì introdotto all'articolo 9, tra i compiti del Responsabile della Formazione, la possibilità di pubblicare su una piattaforma informatica dedicata il



ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER ENTE CONI
STATUTI E REGOLAMENTI

calendario formativo, da condividere con tutti i Maestri abilitati, al fine di conoscere le singole disponibilità per una più corretta suddivisione degli incarichi riferiti all'attività formativa annuale.

All'articolo 12 è stata introdotta la possibilità di reintegrare un Maestro sospeso dall'elenco federale mediante la partecipazione obbligatoria al primo aggiornamento in programma, nonché attraverso la partecipazione ad almeno un "modulo sicurezza" e un "modulo di conduzione di II o III Livello", definiti dal percorso formativo federale.

In relazione invece alla corresponsione di compensi e rimborsi, è stato aggiunto un rimando all'articolo 15 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale, nonché alla normativa vigente.

All'articolo 18 è stata prevista un'integrazione dell'abbigliamento e dell'attrezzatura individuale di sicurezza dei tecnici, introducendo anche l'obbligo per le Società di dotarsi di specifico materiale individuale a favore dei turisti-amatori.

Sono stati previsti ulteriori oneri in capo alle Società per ciò che concerne le attrezzature tecniche, compresi i natanti necessari per la discesa.

All'articolo 22, tra le norme di sicurezza, è stato inserito un sesto comma in cui viene regolamentato il rapporto numerico tecnici-trasportati su hydrospeed su percorsi definiti "facili", "non facili" o "impegnativi".

Infine, all'articolo 23, in relazione ai "Requisiti tecnici delle imbarcazioni", sono stati introdotti degli specifici requisiti tecnici per i raft utilizzati per le discese nelle specialità "R2", prevedendo altresì che l'attività di safety kayak può essere svolta con kayak personali o in dotazione presso gli Affiliati dotati di rinforzi interni per evitare il bloccaggio del kayakista e di appoggia piedi completo (non pedali).

Ciò opportunamente premesso, la normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva. La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

Il Dirigente Responsabile
Avv. Michele Signorini

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. *2*
Deliberazione n. *126*
Riunione del *14 MAG 2020*



Federazione Italiana Rafting

REGOLAMENTO TECNICO

Ami



Sommario

TITOLO I - FIGURE TECNICHE	4
Art. 1	4
Norme di carattere generale	4
Art. 2	4
Figure tecniche.....	4
Art. 3	7
Requisiti per l'accesso ai corsi di formazione.....	7
Art. 4	7
Tesseramenti.....	7
Art. 5	8
Aggiornamento Guide, visite mediche, B.L.S.-D o PSS-D.....	8
Art. 6	8
Violazioni Regolamento Tecnico.....	8
TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVA	9
Art. 7.....	9
Competenze formative della F.I.Raft.....	9
Art. 8.....	9
Responsabile per la Formazione	9
Art. 9	9
Compiti del Responsabile della Formazione	9
Art. 10.....	9
Competenze del Maestro	9
Art. 11.....	10
Accesso alla qualifica di Maestro.....	10
Art. 12.....	10
Sospensione dall'elenco federale dei Maestri in attività.....	10
Art. 13.....	10
Cancellazione dall'elenco federale dei Maestri.....	10
Art. 14.....	11
Esercizio dell'attività formativa federale	11
Art. 15.....	11
Calendario dell'attività federale	11
Art. 16.....	11
Annullamento e rinvio	11
Art. 17.....	12
Compensi e rimborsi.....	12



TITOLO III – ASPETTI TECNICI DELL'ATTIVITÀ FLUVIALE	12
Art. 18.....	12
Abbigliamento e attrezzatura individuale di sicurezza dei tecnici.....	12
Art. 19.....	13
Caratteristiche tecniche dell'abbigliamento tecnico fluviale.....	13
Art. 20.....	14
Classificazione dei corsi d'acqua e definizione dei gradi di difficoltà.....	14
Art. 21.....	14
Le Società.....	14
Art. 22.....	15
Norme di sicurezza.....	15
Art. 23.....	16
Requisiti tecnici delle imbarcazioni.....	16
Art. 24.....	17
Entrata in vigore.....	17

Am

TITOLO I - FIGURE TECNICHE

Art. 1

Norme di carattere generale

1. Il presente regolamento tecnico ha lo scopo di fornire il quadro relativo alla sicurezza, prevenzione, formazione per la navigazione in fiume.
2. Vengono recepite, tra le altre, anche le direttive relative a materiali e dispositivi, nonché quelle relative alla certificazione medica.
3. Per gli aspetti formativi, le qualifiche sportive vanno ricondotte al quadro europeo della formazione professionale e pertanto deve essere trattato l'aspetto del riconoscimento dei titoli ottenuti in ambito EU ed extra EU.
4. Nel presente Regolamento per "Società" si intendono le Associazioni, le Società e le Cooperative sportive dilettantistiche che praticano in Italia le discipline sportive di rafting e di hydrospeed in tutte le loro specialità, costituite ai sensi dell'art. 90 L. n. 289/2002 e nel rispetto delle delibere del Consiglio Nazionale del CONI che risultano regolarmente affiliate alla F.I.Raft ai sensi dello Statuto federale nonché del Regolamento Organico federale.
5. Le disposizioni del presente Regolamento previste per le "Società" si applicano anche agli Enti aggregati se non diversamente previsto.
6. La F.I.Raft adotta, per la propria attività formativa, il Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNAQ) con l'intento di valorizzare le possibili sinergie con tutte le altre organizzazioni che fanno parte del movimento sportivo italiano e/o internazionale o che, a vario titolo, sono coinvolte nei processi di formazione degli operatori sportivi e nell'esercizio delle loro attività.

Art. 2

Figure tecniche

1. I tecnici riconosciuti dalla F.I.Raft, sono i seguenti:

Per l'attività di rafting:

- a. Maestro;
- b. Guida di IV^o/A(bove) livello;
- c. Guida di III^o livello;
- d. Guida di II^o livello;
- e. Allenatore di IV livello;
- f. Allenatore Capo;
- g. Allenatore;
- h. Vice Allenatore;

Per l'attività di hydrospeed:

- a. Maestro;
- b. Guida di IV^o/A(bove) livello;
- c. Guida di III^o livello.

2. I tecnici che svolgono attività di rafting sono classificati in:

- a) **Maestro.** Qualifica conferita alle guide aventi almeno quattro anni ininterrotti di anzianità quale Guida di IV^o/A livello e che operino in conformità alle norme regolamentari. La qualifica di maestro è acquisita per titoli ed esami e solo al termine del periodo di tirocinio stabilito. Le sue competenze sono quelle indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

Ar



Alessandro Cherubini

- b) **Guida di IV°/A livello.** Qualifica acquisita per esami indetti annualmente dalla F.I.Raft. Possono accedere agli esami coloro che hanno superato, con esito positivo, il corso per guida di III° livello almeno l'anno sportivo precedente quello dell'esame. La guida di IV°/A livello è abilitata dalla F.I.Raft a svolgere attività di rafting nell'ambito delle Società affiliate alla F.I.Raft su percorsi in genere definiti come "impegnativi" con passaggi "molto impegnativi". Alla guida di IV°/A livello non è consentito svolgere attività didattica a livello federale.

Guida straniera di IV°/A livello. La F.I.Raft riconosce automaticamente gli attestati di qualifica rilasciati da Federazioni o Associazioni straniere aderenti ai rispettivi Comitati Olimpici Nazionali o alle rispettive Autorità Sportive Nazionali.

Sono riconosciuti, ai termini della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, gli attestati di qualifica nazionali rilasciati dai Paesi appartenenti all'UE al termine di un corso preparatorio con esame finale. Per il riconoscimento occorre comunque presentare la relativa richiesta, allegando la documentazione necessaria.

Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità personale in corso di validità;
- copia dell'attestato di qualifica;
- piano formativo del corso eventualmente seguito per conseguire la qualifica con indicazione delle ore di lezione e delle materie;
- copia dell'attestato di Primo Soccorso (BLS-D, WFR, o simili);
- copia dell'attestato di Soccorso Fluviale Rescue o attestato di partecipazione ad un "modulo di sicurezza" organizzato dalla F.I.Raft;
- curriculum vitae;
- eventuali certificati lavorativi;
- attribuzione del codice fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, in Italia ovvero dal Consolato o dalla Cancelleria consolare, all'estero.

In tutti gli altri casi, è d'obbligo la frequenza di un corso federale previa verifica, da parte della Segreteria federale, della seguente documentazione:

- copia del passaporto o di un documento di identità in corso di validità;
- copia dell'attestato di guida ottenuto nello stato estero, se in possesso;
- curriculum vitae riguardante la sola attività di rafting;
- copia dell'attestato di Primo Soccorso (BLS-D, WFR, o simili);
- copia dell'attestato di Soccorso Fluviale Rescue o attestato di partecipazione ad un "modulo di sicurezza" organizzato dalla F.I.Raft;
- dichiarazione, da parte del Responsabile della Compagnia estera presso cui la guida ha prestato attività, timbrata e firmata, attestante un'esperienza come guida di rafting, di almeno 3 anni;
- attribuzione del codice fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, in Italia ovvero dal Consolato o dalla Cancelleria consolare, all'estero;
- copia della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, da richiedere alla Questura competente entro una settimana dall'arrivo in Italia.

La documentazione di cui sopra deve essere prodotta prima della frequenza del corso.

- e) **Guida di III° livello.** Qualifica acquisita al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito ed organizzato dalla F.I.Raft, previo superamento di un test finale. È possibile accedere al corso per guide di III° livello mediante:
- accesso diretto attraverso le selezioni;
 - accesso diretto di guide che hanno già conseguito il II° livello;
 - attraverso un corso organizzato dalla F.I.Raft e/o da Enti di Promozione Sportiva, preventivamente convenzionati, per tali fini, con la F.I.Raft;
 - attraverso un corso preparatorio organizzato dalle singole Società e gestito da un Maestro federale. Il corso deve essere aperto a tutti e preventivamente comunicato alla F.I.Raft, che lo pubblicherà tramite la propria mailing list e sul sito web federale.

M.

La guida di III° livello è abilitata a svolgere la propria attività nell'ambito delle Società affiliate alla F.I.Raft su percorsi in genere definiti come "facili" con passaggi isolati classificati in genere come "non facili".

- d) Guida di II° livello.** Qualifica acquisita al termine di un percorso formativo teorico-pratico previo superamento di un test finale. La guida di II° livello è abilitata a svolgere attività nell'ambito delle Società affiliate alla F.I.Raft in acque piatte, in tratti di fiume definiti "molto facili" e "facili".
- e) Allenatore di IV° Livello.** Qualifica acquisita a seguito di corso specifico. Spetta di norma alla Scuola dello Sport del CONI, in collaborazione con la F.I.Raft, indire i corsi per il conseguimento di suddetta qualifica. La qualifica di Allenatore di IV livello consente di svolgere compiti di elevata complessità e di direzione tecnica operando con team che partecipano a competizioni nazionali e internazionali. Gestisce e coordina programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progetta, conduce, indirizza o coordina programmi di ricerca tecnico scientifica.
- f) Allenatore Capo.** Qualifica acquisita a seguito di corso specifico indetto dalla F.I.Raft. I corsi per il conseguimento di suddetta qualifica sono strutturati nel rispetto dei parametri previsti dal Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive (SNAQ) per i tecnici di III Livello. La qualifica di Allenatore Capo consente all'allenatore di operare a livelli significativi di complessità con atleti e squadre di alta qualificazione che possono competere ai massimi livelli nazionali e internazionali; abilita all'allenamento degli atleti di massimo livello agonistico e/o con la massima esperienza di pratica, elaborando programmi a medio e lungo termine considerando tutte le componenti possibili (tecniche, tattiche, fisiche, coordinative, psicologiche ecc.) e in funzione delle caratteristiche degli atleti, delle discipline di rafting e hydrospeed, anche in base alle conoscenze scientifiche; permette di organizzare e programmare il lavoro di allenatori di livello inferiore.
- g) Allenatore.** Qualifica acquisita a seguito di corso specifico indetto dalla F.I.Raft. I corsi per il conseguimento di suddetta qualifica sono strutturati nel rispetto dei parametri previsti dal Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive (SNAQ) per i tecnici di II Livello. La qualifica di Allenatore consente la piena autonomia operativa del tecnico; abilita all'assistenza e all'addestramento di atleti e di squadre di livello regionale o nazionale; permette la progettazione di attività per atleti agonisti e non agonisti. L'Allenatore collabora a piani di programmazione a lungo termine definiti da allenatori più esperti; conduce la valutazione dei risultati, relaziona sugli stessi agli atleti e se richiesto ai Tecnici superiori e ai dirigenti interessati.
- h) Vice Allenatore.** Qualifica acquisita a seguito di corso specifico, anche inserito in parte o in toto nel quadro dei corsi per i tecnici guide dei diversi livelli. I corsi per il conseguimento di suddetta qualifica sono strutturati nel rispetto dei parametri dei previsti dal Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive (SNAQ) per i tecnici di I Livello. La qualifica di Vice Allenatore abilita ad organizzare e condurre le sedute di allenamento degli atleti utilizzando metodi, strumenti ed attrezzature sotto la guida di un tecnico esperto; assistere gli atleti nelle gare valutando i risultati degli stessi. Il tecnico che ha conseguito tale qualifica non è ancora autonomo e opera nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un allenatore di qualifica superiore.
- 3. I tecnici che svolgono attività di hydrospeed sono classificati in:**
- a) Maestro.** Qualifica conferita alle guide aventi almeno quattro anni ininterrotti di anzianità quale Guida di IV°/A hydrospeed e che operino in conformità alle norme regolamentari. La qualifica di Maestro è acquisita per titoli ed esami e solo al termine del periodo di tirocinio stabilito. Le sue competenze sono quelle indicate all'art. 10 del presente Regolamento.
- b) Guida di IV°/A livello.** Qualifica acquisita per esami indetti annualmente dalla F.I.Raft. La Guida è abilitata dalla F.I.Raft a svolgere attività su percorsi in genere definiti come "impegnativi" con passaggi "molto impegnativi". Alla guida di IV°/A livello non è consentito svolgere attività didattica a livello federale.





- e) **Guida di III° livello.** Qualifica acquisita al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito ed organizzato dalla F.I.Raft, previo superamento di un test finale. E' possibile accedere direttamente al corso di Guida di III° livello attraverso le selezioni. La guida di III° livello è abilitata a svolgere la propria attività nell'ambito delle Società affiliate alla F.I.Raft su percorsi in genere definiti come "facili" con passaggi isolati classificati in genere come "non facili".
4. Tutti i tecnici federali di ogni livello, di rafting e/o hydrospeed, possono conseguire la specializzazione di "safety kayaker" a seguito di specifico corso teorico e pratico.
5. I safety kayakers sono classificati in:
- a) **Maestro.** Specializzazione conferita ai tecnici aventi almeno quattro anni ininterrotti di anzianità come safety kayaker di IV°/A livello e che operino in conformità alle norme regolamentari. La qualifica di Maestro è acquisita per titoli ed esami e solo al termine del periodo di tirocinio stabilito. Le sue competenze sono quelle indicate all'art. 10 del presente Regolamento
- b) **Safety kayaker di IV°/A(bove) livello.** Specializzazione acquisita per esami indetti annualmente dalla F.I.Raft. Il safety kayaker è abilitato a svolgere attività su percorsi in genere definiti come "impegnativi" con passaggi "molto impegnativi". Al safety kayaker di IV°/A livello non è consentito svolgere attività didattica a livello federale.
- c) **Safety kayaker di III° livello.** Specializzazione acquisita al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito ed organizzato dalla F.I.Raft, previo superamento di un test finale. Il safety kayaker di III° livello è abilitato a svolgere la propria attività nell'ambito delle Società affiliate alla F.I.Raft su percorsi in genere definiti come "facili" con passaggi isolati classificati in genere come "non facili".
6. I corsi/esami di hydrospeed e per safety kayaker di III e IV°/A livello saranno unificati e al termine degli stessi agli interessati sarà attribuita la relativa qualifica, definita a seconda della preparazione tecnica dei richiedenti.

Art. 3

Requisiti per l'accesso ai corsi di formazione

1. I corsi per guida possono essere frequentati anche da minorenni purché alla data di inizio del corso abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età, fermo restando che la qualifica non può essere conseguita prima del compimento del diciottesimo anno di età. Il corso/esame di specializzazione per safety kayaker può essere frequentato solo da tecnici già qualificati, di rafting o di hydrospeed, maggiorenni.
2. Per accedere ai corsi od esami, il tecnico, già F.I.Raft, deve essere in regola con i tesseramenti annuali relativi a tutti gli anni precedenti. Per accedere al corso di maestro, la guida o il safety kayaker di IV°/A livello, oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente, deve essere operativa ed in regola con il tesseramento annuale riferito agli ultimi quattro anni.

Art. 4

Tesseramenti

1. Per svolgere l'attività tutti i tesserati ed i tecnici F.I.Raft devono essere in regola con il rinnovo annuale del tesseramento, stabilito annualmente dalla Federazione con apposita circolare annuale. L'eventuale richiesta di re-iscrizione alla F.I.Raft, da parte di coloro che hanno sospeso l'attività federale, è subordinata alla partecipazione all'aggiornamento di cui al successivo art. 5 e al pagamento di una quota pari a tutti i tesseramenti annuali arretrati non corrisposti, con l'applicazione delle maggiorazioni di

mora in vigore al momento della richiesta. In caso di mancato pagamento delle quote di tesseramento annuale per un periodo superiore ai 4 anni, la validità del relativo attestato di qualifica decade.

Art. 5

Aggiornamento Guide, visite mediche, B.L.S.-D o PSS-D

1. Pena la sospensione della validità dell'attestato di qualifica e almeno una volta ogni quattro anni, tutte le figure tecniche appartenenti alla F.I.Raft indicati al precedente art. 2, sono obbligate a partecipare ad un corso di aggiornamento, organizzato dalla medesima, per ogni singola disciplina di cui all'art. 2.
2. In caso di mancata partecipazione all'aggiornamento nell'arco del quadriennio, l'attestato di qualifica è sospeso fino alla frequenza dell'aggiornamento di cui al precedente comma 1, fermo restando il pagamento delle eventuali quote di tesseramento annuale arretrate e non corrisposte, così come previsto al precedente art. 4, comma 1. Al quarto anno di mancato rinnovo del tesseramento annuale, la qualifica decade.
3. Salvo quanto disposto dal comma successivo, è fatto obbligo, per i tecnici federali che operano presso le Società F.I.Raft, essere in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica del rafting, dell'hydrospeed o per gli sport fluviali in corso di validità. Sono considerate illegittime soluzioni quali autocertificazioni o liberatorie di qualsiasi forma. All'atto della richiesta di tesseramento per il tramite della Società affiliata, il legale rappresentante dovrà dichiarare alla Segreteria federale che il tecnico è in possesso di certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale scadenza in corso d'anno. I tecnici cosiddetti "freelance", ovvero coloro i quali non sono tesserati per il tramite di una Società, dovranno inviare il certificato in Segreteria, con le modalità da questa comunicate, onde poter procedere al tesseramento.
4. Vista la normativa di riferimento, l'attività di Vice Allenatore, Allenatore, Allenatore Capo e Allenatore di IV livello rientra nel novero delle attività sportive non agonistiche regolamentate di cui alla lett. a) della circolare CONI in data 10 giugno 2016, n. 0006897/2016, pertanto, soggetta all'obbligo di certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica così come individuato dall'art. 42 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, e dal Decreto 8 agosto 2014 del Ministero della Salute, nonché dalla relativa nota esplicativa 0004165-P, in data 16 giugno 2015.
5. Per poter svolgere attività di Tecnico presso le Società F.I.Raft, è fatto obbligo essere in possesso del certificato BLS-D (Basic Life Support Defibrillator) o del PSS-D (Primo Soccorso Sportivo Defibrillato) in corso di validità oppure, in alternativa, di qualsiasi altro attestato di primo soccorso che preveda l'utilizzo del defibrillatore. È obbligatorio il retraining ogni due anni. Ad ogni rinnovo è necessario inviare copia dell'attestato alla Segreteria federale.

Art. 6

Violazioni Regolamento Tecnico

1. Il tecnico tesserato che non osservi rigorosamente le disposizioni impartite dal presente Regolamento sarà sottoposto al giudizio degli organi di giustizia federali che, al di là delle sanzioni già indicate nel Regolamento di Giustizia, potranno adottare provvedimenti di interruzione del computo degli anni di stato (sino ad un massimo di 5) nella qualifica corrente utili a conseguire una qualifica di livello più elevato.



TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVA

Art. 7

Competenze formative della F.I.Raft

1. La F.I.Raft definisce ed aggiorna i criteri, i livelli nonché i contenuti della formazione delle figure tecniche di cui all'art. 2 del presente Regolamento: tra queste la F.I.Raft, provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei Maestri federali, quale corpo formativo specializzato.
2. La Federazione Italiana Rafting, tramite la Segreteria Federale, compila e mantiene aggiornato un Elenco federale dei Tecnici in attività, regolarmente abilitati, suddiviso per qualifiche.

Art. 8

Responsabile per la Formazione

1. Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i Maestri, il Responsabile della Formazione che resta in carica per quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale o rinuncia dello stesso.

Art. 9

Compiti del Responsabile della Formazione

1. Il Responsabile della Formazione coordina la formazione federale e redige un programma di attività, che deve essere presentato al Consiglio Federale per la sua approvazione e pubblicazione secondo quanto stabilito all'art. 15 del presente Regolamento.
2. Il Responsabile della Formazione, in collaborazione con gli altri Maestri, si adopera per fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento della formazione.
3. Organizza altresì l'attività della formazione; può designare, sentito il Consiglio Federale, tra i Maestri iscritti negli Elenchi federali, un Referente tecnico per ogni ambito della formazione.
4. Può richiedere ai Maestri, anche su richiesta del Presidente Federale, specifiche relazioni sullo svolgimento dell'attività formativa.
5. Pubblica, su una piattaforma informatica dedicata, il calendario formativo, da condividere fra tutti i Maestri abilitati, al fine di conoscere le singole disponibilità per una più corretta suddivisione degli incarichi riferiti all'attività formativa annuale.

Art. 10

Competenze del Maestro

1. Il Maestro, la cui qualifica è definita all'art. 2 del presente Regolamento, previa autorizzazione e su indicazione della F.I.Raft, è abilitato a svolgere attività didattica federale nelle unità relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina, comporre commissioni d'esame e di verifica per la rispettiva disciplina per la quale ha ottenuto la qualifica, nonché ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento delle altre figure tecniche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento.



2. Il Maestro, previa comunicazione al Responsabile della Formazione e alla Segreteria Federale, salvo opposizione del Consiglio Federale, può organizzare corsi propedeutici all'accesso ai corsi formativi federali, nel rispetto dei modi e dei contenuti stabiliti dalla Federazione. La Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione agli Affiliati tramite pubblicazione sul sito web federale e altri mezzi ritenuti idonei.
3. Il Maestro deve promuovere l'attività federale, nonché il rispetto del Regolamento tecnico presso gli Affiliati. Qualora venga a conoscenza di violazioni del predetto Regolamento e di comportamenti che pregiudicano l'immagine, l'onorabilità e la reputazione della Federazione, è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti Organi Federali.

Art. 11

Accesso alla qualifica di Maestro

1. Durante il quadriennio olimpico la F.I.Raft. organizza un solo corso/esame per ottenere ciascuna delle qualifiche di Maestro.
2. I suddetti corsi/esami avranno luogo solo qualora vi siano almeno 5 richiedenti.
3. Qualora non sia raggiunto il numero minimo di cui al comma precedente, la F.I.Raft. potrà comunque bandire un nuovo corso/esame nel corso dello stesso quadriennio. In caso di adesione di un numero di partecipanti superiore alle necessità federali, è prevista una selezione teorico-pratica.
4. Requisito indispensabile per l'accesso, il riconoscimento ed il mantenimento della qualifica di Maestro, stante la correlata abilitazione alla formazione ed aggiornamento delle figure tecniche federali, è l'impegno a prestare attività esclusivamente in ambito federale.

Art. 12

Sospensione dall'elenco federale dei Maestri in attività

1. La sospensione dall'Elenco federale dei Maestri in attività avviene di diritto:
 - a. per mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e per quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento tecnico;
 - b. per mancata partecipazione ad almeno 2 giornate di attività formativa federale ogni 2 anni.
2. In caso di sospensione di validità, questa cesserà nel momento in cui il Maestro abbia partecipato ad apposito aggiornamento e non sussistano altre cause di impedimento stabilite dal Regolamento Tecnico.
3. I Maestri, sospesi dall'Elenco, non possono partecipare alle attività formative federali.
4. Il reintegro di un Maestro sospeso avviene mediante partecipazione obbligatoria al primo aggiornamento in programma, nonché alla partecipazione, in compresenza non retribuita, ad almeno un "modulo sicurezza" e un "modulo di conduzione di II o III Livello", così individuati e definiti dal vigente percorso formativo federale.

Art. 13

Cancellazione dall'elenco federale dei Maestri

1. La cancellazione dall'Elenco federale dei Maestri avviene:
 - a) per rinuncia alla qualifica da comunicarsi alla Segreteria federale;
 - b) per sospensione, di cui al precedente art. 12, non sanata entro l'anno successivo;
 - c) per gravi violazioni del presente Regolamento Tecnico accertate dagli Organi federali;
 - d) per mancato rispetto del requisito di cui al precedente art. 11, comma 4;
 - e) per insindacabile giudizio del Consiglio Federale, sentito il parere del Responsabile della Formazione.





Alessandro Cherubini

2. In caso di violazione della norma di cui all'art. 6, comma 1, accertata dagli organi di giustizia federali, oltre all'automatica decadenza dalla qualifica di Maestro e la relativa cancellazione dall'Elenco federale, è disposta l'impossibilità a riottenere la prima che siano decorsi 5 anni.

Art. 14

Esercizio dell'attività formativa federale

1. L'attività formativa delle discipline di Rafting, Hydrospeed e della specializzazione di Safety Kayak si articola in unità di apprendimento individuate e definite dal percorso formativo federale, aderente allo S.N.A.Q., approvato dal Consiglio Federale di concerto con il Responsabile della Formazione.
2. Ciascun Maestro abilitato può essere incaricato dalla F.I.Raft. a svolgere l'attività formativa federale in tali unità di apprendimento, nonché a comporre le commissioni d'esame nella rispettiva disciplina per la quale ha ottenuto la qualifica. Per particolari unità di apprendimento relative agli aspetti tecnici della disciplina, può essere prevista una specifica ed ulteriore abilitazione.
3. La composizione del quadro tecnico formativo di ciascun modulo ed esame è stabilita dal Responsabile della Formazione, tenuto conto della disponibilità fornita dai Maestri sulla piattaforma informatica di cui al precedente art. 9, comma 5. Per ragioni di trasparenza la decisione finale dev'essere condivisa preventivamente con la Segreteria federale.
4. Qualora siano apportate modifiche ai percorsi o ai moduli formativi o ne siano introdotti di nuovi, il Responsabile della Formazione, sentito il Consiglio Federale, può stabilire che l'abilitazione dei Maestri, rispetto ai suddetti, sia subordinata alla partecipazione ad uno specifico aggiornamento nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso.

Art. 15

Calendario dell'attività federale

1. Il Responsabile della formazione, acquisita la disponibilità dei Maestri, redige un programma di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale entro il 15 Novembre dell'anno precedente. A seguito dell'approvazione, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione agli Affiliati tramite pubblicazione sul sito web.
2. Il programma di attività deve essere redatto con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio Federale.
3. Per ogni corso formativo, modulo ed esame, il Responsabile della Formazione individua tra i Maestri un Responsabile del Corso.
4. Durante l'anno sportivo, il Calendario può essere integrato su iniziativa del Responsabile della Formazione, previa comunicazione al Consiglio Federale, o su iniziativa del Consiglio Federale stesso. Sarà cura della Segreteria Federale provvedere a darne adeguata comunicazione agli Affiliati.
5. Il numero minimo di adesioni per ogni evento formativo di rafting è definito in n. 8 partecipanti e di 4 per l'hydrospeed ed il safety kayak in n. 5 partecipanti, salvo diverso parere del Consiglio federale, da assumersi in casi specifici ed occasionali.

Art. 16

Annullamento e rinvio

1. Qualora le iscrizioni di ciascun corso non raggiungano il numero minimo di partecipanti di cui al precedente art. 15, comma 5, questo viene annullato.
2. Qualora non vi siano condizioni oggettive per lo svolgimento del corso, il Responsabile della Formazione, su parere del Maestro Responsabile del Corso, può modificarne la sede di svolgimento, rinviarlo o annullarlo.

A.

Art. 17

Compensi e rimborsi

1. Per quanto concerne la corresponsione di compensi e rimborsi, si fa riferimento alle specifiche lettere di incarico ed a quanto previsto all'art. 15 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale, nonché alla normativa vigente.

TITOLO III – ASPETTI TECNICI DELL'ATTIVITÀ FLUVIALE

Art. 18

Abbigliamento e attrezzatura individuale di sicurezza dei tecnici

1. I tecnici tesserati alla F.I.Raft sono tenuti a verificare le condizioni operative delle attrezzature collettive, a segnalare alla Società eventuali difetti e/o mancanze del materiale, ad utilizzare l'abbigliamento e l'attrezzatura di sicurezza personale e a controllare che abbigliamento e l'attrezzatura personale dei partecipanti siano in perfetta efficienza e correttamente indossati.
2. I tecnici, durante le discese, devono essere dotati dell'attrezzatura di sicurezza individuale ed indossare un abbigliamento tecnico idoneo. La mancata osservanza delle regole relative all'attrezzatura di sicurezza comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia federale.
3. L'abbigliamento e la dotazione di sicurezza dei tecnici, durante le discese fluviali in gommone, canoa gonfiabile o per l'attività di safety kayak, è composto da:
 - a) aiuto al galleggiamento, in seguito definito "giubbotto salvagente";
 - b) casco;
 - c) giacca d'acqua, in alternativa una maglietta in neoprene (minimo 2 mm)
 - d) muta in neoprene, completa a salopette o a pantalone, o pantaloni di tipo "dry suit" o pantaloni tipo "semi dry suit". Questi ultimi devono essere alti, con pettorina e indossati contestualmente ad una giacca d'acqua impermeabile;
 - e) calzature chiuse o sandali con suola semirigida;
 - f) corda da lancio. Deve essere galleggiante, di colore ben visibile e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, in conformità con la normativa vigente, di lunghezza minima 10 metri e diametro minimo di 6 mm.;
 - g) coltello. Deve essere in acciaio inox anche a serramanico, di dimensioni consentite dalla legislazione vigente, fissato al salvagente o al corpo, non deve costituire un rischio e, di preferenza, dev'essere custodito in una tasca del salvagente o collocato in una posizione in cui sia facile e rapida la sua estrazione;
 - h) moschettoni. Devono essere tre, di tipo alpinistico, con ghiera;
 - i) flip line, realizzata in fettuccia tubolare o piatta lunga almeno 2 metri;
 - j) materiale minimo per la messa in opera di paranchi su corda;
 - k) fischietto;
 - l) una pagaia di scorta ogni sei imbarcazioni per natanti di tipo "R1" o "R2", di cui al successivo art. 24, commi 1.3 e 1.4.;
 - m) kit di primo soccorso;
 - n) mezzo di comunicazione (radio o cellulare).
4. Nei soli tratti di fiume definiti "molto facili" e "facili", come definiti all'art. 20, previa l'obbligatorietà dell'aiuto al galleggiamento, sulla base delle condizioni meteo climatiche e della



- temperatura del fiume per il tecnico non è obbligatorio l'uso del materiale di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d).
5. È obbligatorio l'uso della giacca d'acqua e l'utilizzo della muta con protezione delle gambe, in alternativa di quest'ultima, di un pantalone di tipo "dry suit" o "semi dry suit" su fiumi definiti "non facili", "impegnativi" o "molto impegnativi", di cui al successivo art. 20, e su quelli in cui particolari condizioni climatiche o il livello basso della temperatura dell'acqua lo richiedano.
6. L'abbigliamento e la dotazione di sicurezza dei tecnici, durante le discese fluviali in hydrospeed, è composto da:
- a) aiuto al galleggiamento, in seguito definito (giubbotto salvagente);
 - b) casco;
 - c) muta a pantalone, completa di giubbotto, entrambi in neoprene o muta in neoprene indossata contestualmente ad una giacca d'acqua impermeabile;
 - d) calzature chiuse con suola semirigida;
 - e) pinne a sgancio rapido o idonee per essere utilizzate con calzature di cui alla precedente lettera d);
 - f) corda da lancio. Deve essere galleggiante, di colore ben visibile e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, in conformità con la normativa vigente, di lunghezza minima 10 metri e diametro minimo di 6 mm.;
 - g) coltello. Deve avere le caratteristiche già indicate al precedente paragrafo 3, lettera g);
 - h) moschettoni. Devono essere tre, di tipo alpinistico, con ghiera;
 - i) flip line, realizzata in fettuccia tubolare o piatta lunga almeno 2 metri;
 - j) materiale minimo per la messa in opera di paranchi su corda;
 - k) fischietto;
 - l) kit di primo soccorso;
 - m) un paio di pinne di scorta;
 - n) mezzo di comunicazione (radio o cellulare).
7. L'abbigliamento tecnico federale, riportante il logo della Federazione, può essere eventualmente ceduto esclusivamente a persone o a società iscritte alla Federazione: quello riportante la scritta "guida" esclusivamente a personale tecnico in regola con il tesseramento alla Federazione.
8. È obbligatorio, da parte delle Società, la dotazione del seguente materiale individuale a favore dei turisti-amatori:
- 8.1. per l'attività di rafting: l'uso della giacca d'acqua e l'utilizzo della muta, con protezione integrale delle gambe, su fiumi definiti "non facili", "impegnativi" o "molto impegnativi", di cui al successivo art. 20, e su quelli in cui particolari condizioni climatiche o il livello basso della temperatura dell'acqua lo richiedano. Nei soli tratti di fiume definiti come "molto facili" o "facili", previa l'obbligatorietà dell'aiuto al galleggiamento, sulla base delle condizioni meteo climatiche e della temperatura del fiume, per i turisti amatori non è obbligatorio l'uso del materiale di cui al precedente comma 3, lettere b), c) e d);
- 8.2. per l'attività di hydrospeed: l'uso della giacca, del casco, della muta, dei calzari in neoprene, del giubbotto salvagente e delle pinne.

Art. 19

Caratteristiche tecniche dell'abbigliamento tecnico fluviale

1. L'abbigliamento tecnico e l'attrezzatura di sicurezza, dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, devono essere in buone condizioni ed in perfetta efficienza ed avere le seguenti caratteristiche:
- a) aiuto al galleggiamento/salvagente (omologato CE). Dev'essere realizzato ai sensi della normativa vigente;





- b) Casco. Deve essere dichiarato dal costruttore per uso fluviale secondo le normative vigenti;
- c) Giacca d'acqua. Deve essere realizzata e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale;
- d) Muta a salopette o a pantalone. Deve essere realizzata in neoprene mono o bifoderato con spessore minimo di 2 mm; Pantalone di tipo "semi dry suit" o "dry suit". Dev'essere realizzata e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale.
- e) Calzature. Devono essere dotate di suola semirigida. Lacci e chiusure non devono costituire motivi di intralcio per un corretto uso degli straps. Devono offrire adeguata protezione e permettere di muoversi nel contesto fluviale rapidamente e di effettuare in condizioni di sicurezza personale tutte le manovre di sicurezza.

Art. 20

Classificazione dei corsi d'acqua e definizione dei gradi di difficoltà

1. Primo e secondo grado: definiti "molto facile" e "facile" - acqua piatta con tratti in corrente;
2. Terzo grado: definito "non facile" - acqua corrente come secondo grado, con sporadici passaggi in piccole rapide;
3. Quarto grado: definito "impegnativo" - tratti di fiume con rapide in successione;
4. Quinto grado: definito "molto impegnativo": tratti di fiume con rapide impegnative e in pendenza con eventuali salti d'acqua;
5. Sesto grado: tratto di fiume al limite della navigabilità.

Art. 21

Le Società

1. Le Società, per lo svolgimento di discese in qualsiasi percorso fluviale hanno l'obbligo di informare i partecipanti in modo completo, veritiero e comprensibile su come si svolge la discesa, sulle specificità ed eventuali problematiche connesse all'attività fluviale sui requisiti indispensabili per esservi ammessi, fermo restando quelle di non essere a conoscenza di alcuna patologia che possa costituire controindicazione per l'attività.
2. I giovani di età inferiore ad anni 13 non possono discendere fiumi in passaggi ritenuti "impegnativi" o "molto impegnativi" di cui al precedente art. 20.
3. I giovani di età pari o superiore ai 13 anni possono discendere fiumi in passaggi ritenuti "impegnativi" o "molto impegnativi", di cui al precedente art. 20, fatta salva una differente valutazione del tecnico, laddove le condizioni minime di sicurezza dell'ambiente fluviale lo consentano.
4. Le Società, tenuto conto che alcuni percorsi fluviali presentano caratteristiche tali da essere fruibili anche da soggetti disabili, in considerazione dei diversi gradi e tipologie di disabilità degli utenti e dei parametri di difficoltà dei percorsi, considerata anche la situazione al momento della discesa, devono stabilire i termini in cui questa partecipazione può avvenire, con il medesimo grado di sicurezza e la stessa attrezzatura prevista per tutti gli altri partecipanti.



5. La Società è tenuta a predisporre e fornire ai partecipanti le attrezzature tecniche, compresi i "natanti", necessari per la discesa. Le attrezzature devono essere in buono stato di conservazione, in perfetta efficienza e rispondere agli standard previsti dalle normative vigenti.
6. La Società è tenuta a far indossare ai partecipanti l'abbigliamento di sicurezza per effettuare la discesa. Deve altresì verificare che l'abbigliamento personale dei partecipanti sia idoneo all'ambiente fluviale, che non presenti controindicazioni all'attività e che faciliti il nuoto in caso di auto salvataggio in fiume. In particolare, deve assicurarsi che i partecipanti indossino calzature idonee all'impegno.
7. I responsabili delle Società sono tenuti ad osservare, e a far osservare ai propri tecnici, le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 22

Norme di sicurezza

1. Per poter svolgere attività promozionale con trasporto di Turisti-amatori, i tecnici operanti presso le società affiliate devono essere coperti, per infortuni e responsabilità civile, con la polizza assicurativa stipulata dalla F.I.Raft. Per le Società affiliate la polizza RCT per i trasportati è obbligatoria.
2. Ogni Società deve esporre bene in vista nelle sedi il numero di telefono a cui fare riferimento in caso di emergenza.
3. Dotazioni di primo Soccorso. Una custodia stagna contenente una dotazione di strumenti e materiale idoneo al primo soccorso dev'essere disponibile sul gommone e sui mezzi adibiti al trasporto delle persone, dei materiali o all'assistenza alle discese. Per le discese di gruppo è richiesta la presenza di un contenitore ogni tre raft. Una cassetta di primo Soccorso dev'essere presente presso la base nautica della Società.
4. Rapporto numerico Tecnici/trasportati su raft.
 - 4.1. È sempre obbligatoria la presenza a bordo di un tecnico per ogni gommone.
 - 4.2. È obbligatoria, in caso di discesa in gommone con una sola imbarcazione:
 - a) la presenza di un kayak di sicurezza, denominato "Safety kayak" condotto da soggetto abilitato, ovvero
 - b) la presenza di un cataract o hydrospeed al seguito;
 - c) sui soli tratti di fiume definiti "facili" o "molto facili", e se le condizioni ambientali al momento della discesa lo consentono, può essere consentita la discesa di una sola imbarcazione a condizione che il Tecnico federale sia in possesso della qualifica di "Guida di III livello" o superiore e che un veicolo di appoggio sia sempre immediatamente disponibile durante la discesa.
5. Rapporto numerico Tecnici/trasportati su imbarcazioni pneumatiche monoposto biposto, definite anche Packraft o "R1" e "R2". Su percorsi definiti "molto facili" e "facili", di cui all'art. 20, comma 1, è obbligatoria la presenza di un tecnico fino a sei imbarcazioni. In caso di discesa in contemporanea di più di sei imbarcazioni, è necessaria la presenza aggiuntiva di almeno un altro tecnico. Nel caso specifico di corsi d'acqua minori, in periodo di scarsa portata, la Società può decidere, sotto la propria responsabilità, se ricorrano o meno le condizioni per consentire la presenza di più di sei imbarcazioni per tecnico.
6. Rapporto numerico Tecnici/trasportati su hydrospeed. Su percorsi definiti "facili", "non facili" o "impegnativi", di cui all'art. 20, comma 1, è obbligatoria la presenza di un tecnico fino a 3 imbarcazioni. In caso di attività con un numero turisti-amatori presenti in acqua non inferiore a tre e non superiore ad otto, è necessaria la presenza aggiuntiva di almeno un altro tecnico, posizionato in coda al gruppo. Laddove i turisti-amatori fossero più di otto, è necessaria la presenza di un terzo

*Alessandro Cherubini*

tecnico in hydro ovvero di un safety kayak ogni 5 ulteriori imbarcazioni. E' altresì consentito, in quest'ultimo caso, offrire supporto al gruppo con gommoni in luogo di ulteriori hydrospeed o safety kayak.

Commentato [MB1]: Vedere relazione Dario Romani

7. Non è consentita la discesa di fiumi definiti come "impegnativi" o "molto impegnativi", di cui all'art. 20, comma 2, per attività turistico-amatoriale con imbarcazioni R1 e R2. E comunque demandato alla valutazione del Tecnico se un tratto di fiume, pur definito di "non facile", presenti caratteristiche compatibili con l'attività turistico-amatoriale di R1 o R2, in base alle condizioni dello specifico percorso e della specifica giornata. Per l'hydrospeed non è consigliata la discesa di fiumi definiti come "molto impegnativi" di cui al precedente articolo 20.
8. È fatto divieto organizzare discese su tratti di fiume con passaggi di 6° grado, di cui al precedente art. 20, con turisti-amatori.

Art. 23

Requisiti tecnici delle imbarcazioni

1. Gommoni

- 1.1. I raft usati dagli Affiliati alla F.I.Raft devono essere dichiarati dal costruttore specifici per rafting e non possono essere adibiti al trasporto di carichi superiori a quanto stabilito e dichiarato dal costruttore stesso.
- 1.2. I raft utilizzati per le discese devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) nella struttura, almeno tre camere separate; la rigidità strutturale deve essere garantita da tubolari distanziatori trasversali;
 - b) deve presentare lungo il bordo esterno una corda perimetrale;
 - c) il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio;
 - d) gli straps fermapiè, qualora presenti, non devono costituire motivo d'intralcio ma consentire allo stesso tempo un comodo uso;
 - e) non sono consentiti sistemi di cinghiaggi o altri sistemi di ritenuta che possano impedire l'abbandono del battello.
- 1.3. I raft utilizzati per le discese nella Specialità "R1", anche denominati "Packraft", trattandosi di imbarcazioni di piccole dimensioni, ultraleggere, nonché compatte e resistenti, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) lunghezza minima: mt 1,80
 - b) larghezza minima: mt 0,90
 - c) peso minimo: kg 2,0
- 1.4. I raft utilizzati per le discese nella Specialità "R2" trattandosi di imbarcazioni di piccole dimensioni, ultraleggere, nonché compatte e resistenti, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) struttura composta da almeno tre camere separate e la rigidità strutturale deve essere garantita da tamburelli distanziatori trasversali pneumatici o di altro materiale. Il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio;
 - b) non sono consentiti sistemi di cinghiaggi (cosciali) o altri sistemi di ritenuta che possano impedire l'abbandono dell'imbarcazione;
- 1.5. Le tabelle di carico sono definite dal costruttore.

2. Cataract

- 2.1. I cataract devono essere realizzati con materiali adatti alla navigazione fluviale, dichiarati tali dal costruttore, e prevedere per ogni scafo almeno due camere d'aria separate.

3. Hydrospeed



3.1. L'hydrospeed utilizzato può essere in plastica o in schiuma. Per quelli in schiuma dev'essere utilizzato l'hydro della taglia giusta in relazione al peso di chi lo userà. Deve essere privo di cinghie o altro, come sistema di tenuta. Le pinne possono essere lunghe o corte.

4. Safety kayak

4.1. L'attività di safety kayak può essere svolta con kayak personali o in dotazione presso gli Affiliati. L'imbarcazione dev'essere dotata di rinforzi interni per evitare il bloccaggio del kayakista e di appoggia piedi completo (non pedali).

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Regolamento contiene le norme in vigore a partire dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Am



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



Federazione Italiana Rafting

SPFTT.LE CONI
Ufficio Statuti e Regolamenti
Stadio Olimpico Tribuna Tevere
00135 ROMA RM

Segreteria
Fran. Nevio (tel. 0522) 25.025
10200 Brissogne (PV)
Tel. +39 0161 91111
www.federarafting.it

Brissogne, il 24 aprile 2020

Presidenza
Via Trapani 11
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 4781111
www.federarafting.it

Via posta elettronica

Via Salaria 100
00186 Roma (RM)

OGGETTO: Comunicazioni ulteriori rettifiche al Regolamento tecnico federale. Rif. vs/nota del 16 aprile 2020.

Con riferimento all'oggetto si comunica che, con delibera del Consiglio federale n. 15/2020, in data 18 aprile 2020, sono stati approvati gli ulteriori emendamenti al Regolamento Tecnico richiesti da codesto ufficio con nota in data 16 aprile scorso.

Si allega, pertanto, copia del Verbale del Consiglio in data 18 aprile 2020, nonché i due file, con le modifiche e con il testo definitivo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Aiachini

Anna Aiachini



F.I.C.K.

Federazione Italiana
Canoa Kajak